

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'A.V.P. (Associazione Volontariato Penitenziario)  
REGISTRATO A FIRENZE (Atti civili) il 18 giugno 1992 al numero 728 serie 3E Mod. esente.  
REDATTO IN DATA 18 LUGLIO 2013

## TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita a Firenze una Associazione denominata: "Associazione Volontariato Penitenziario" con sede in Via delle Ruote, 22R - 50129 Firenze.

Codice Fiscale 94039720480.

L'Associazione, che verrà qui di seguito denominata con la sigla A.V.P. non ha lo scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei Soci volontari e la loro rappresentanza.

Le prestazioni degli Associati e le cariche elettive sono del tutto gratuite.

### Articolo 2 – STATUTO

L'A.V.P. è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti della Legge 266 – 1991, delle Leggi Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Articolo 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'A.V.P.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

### Articolo 4 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria.

## TITOLO 2: FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 5 – SOLIDARIETÀ E FINALITÀ SPECIFICHE

L'Associazione persegue il fine dell'assistenza sociale, economica, morale ai detenuti, agli ex detenuti ed alle loro famiglie. Ha come scopo l'attenzione e la sensibilizzazione sul piano sociale ai loro diritti umani e civili; la promozione e la diffusione della cultura della legalità, in collaborazione con le strutture pubbliche e private; la promozione del reinserimento e della partecipazione dei detenuti ad iniziative di tipo sociale (lavorative, ricreative, sportive, culturali...); il sostegno psicologico teso a fornire stimolo e supporto alla motivazione di tali soggetti.

Inoltre può promuovere la pubblicazione e la redazione di scritti di ogni genere relativi all'oggetto sociale, indire convegni, tavole rotonde, riunioni di studio presso la propria sede o al di fuori di essa, in locali pubblici e privati, promuovere l'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza senza discriminazione etnica, ideologica o religiosa. Può svolgere autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici o privati, attività di prevenzione al disagio: tossicodipendenze, alcoolismo, malattia mentale, AIDS, ecc.

## TITOLO 3 – ADERENTI

### Articolo 6 – AMMISSIONI

All'A.V.P. possono iscriversi tutti coloro che siano disponibili ad offrire la loro partecipazione volontaria e senza alcuna retribuzione per perseguire e condividere le finalità dell'Associazione.

### Articolo 7 – SOCI ORDINARI

Per essere ammesso in qualità di Socio Ordinario, l'aspirante dovrà dichiarare di avere preso attenta visione del presente Statuto, delle sue modifiche e del regolamento; in particolare dovrà dichiarare di accettare gli articoli 3 – 22 – 23 - 24.

Il soggetto interessato dovrà presentare domanda in carta semplice all'A.V.P. completa di dati anagrafici ed allegherà ad essa eventuali documenti richiesti dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo decide insindacabilmente sull'ammissione di un Socio.

### DOVERI DEI SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari dovranno versare una quota annua entro il 30.06. di ogni anno. L'importo di tale quota è uguale per tutti i Soci ed è fissata dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota sociale implica il recesso del Socio. È escluso ogni diritto dei Soci, o loro aventi causa, sul fondo comune. In caso di recesso, di esclusione o di morte del Socio, non può essere richiesto alcunché all'Associazione, né può pretendersi la restituzione del contributo sociale versato, né di eventuali offerte elargite.

I Soci Ordinari prestano attività a carattere volontario, gratuito e continuativo e non occasionale, per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Tutti i Soci ordinari devono dichiarare la loro appartenenza ad altre associazioni o gruppi di tipo associativo. L'appartenenza a gruppi di potere occulto non è ammessa. La qualità di Socio è del tutto personale e non trasmissibile. Hanno la facoltà di voto in Assemblea tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

### Articolo 8 – SOCI SOSTENITORI

Oltre ai Soci Ordinari è consentita la formazione di un gruppo di Soci Sostenitori senza diritto di voto. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che hanno aiutato o aiutano nelle attività dell'Associazione con contributi di carattere economico non inferiori alla quota annuale prevista per i Soci Ordinari.

### Articolo 9 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche, che per particolari meriti, vengono proposti ed accettati a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO 4 - RECESSI

### Articolo 10 – ESCLUSIONI